

## Delibera n° 1306

Estratto del processo verbale della seduta del  
**13 luglio 2018**

**oggetto:**

LR 9/2009, ART 4. PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE RIPARTO II SEZIONE (EURO 2.000.000,00).

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Richiamata** la deliberazione n. 711 del 21 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della legge regionale 9/2009, partendo dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, ha previsto il finanziamento, nella II Sezione, degli "Interventi in materia di sicurezza relativi a progetti locali dei Comuni singoli e associati e delle Unioni territoriali dotati di un Corpo di polizia locale", definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

**Considerato** che il paragrafo 13.1 del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione del Programma così individuate:

- a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla II Sezione del Programma euro 1.500.000,00 a carico del capitolo 1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte capitale" - Missione 03 – programma 02- macroaggregato 203 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018;
- b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla II Sezione euro 500.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione 03 – programma 02- macroaggregato 104 " dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018;

**Atteso** che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 11.1 della II Sezione del Programma, l'adozione della delibera di riparto da parte della Giunta regionale deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande;

**Dato atto** che alla data del 4 giugno 2018, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dal paragrafo 7. della II Sezione del Programma, sono pervenute al Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 19 domande;

**Richiamato** il verbale, redatto in data 9 luglio 2018, riportante gli esiti dell'istruttoria del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, sulle domande di finanziamento e sulla documentazione ad esse allegata;

**Preso atto** che dal succitato verbale risulta l'inammissibilità delle domande presentate dai seguenti enti locali per mancanza del requisito previsto dal paragrafo 2.1 della II Sezione del Programma, non avendo, al momento della presentazione della domanda, istituito un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009, formato da almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana:

- a) Unione territoriale intercomunale Mediofriuli: domanda protocollo n. 1914 di data 04 giugno 2018, in cui il legale rappresentante dichiara espressamente che il numero degli operatori di polizia locale dell'Unione è pari a nove unità;
- b) Comune di Corno di Rosazzo: domanda protocollo n. 4868 di data 1 giugno 2018, in cui il Sindaco dichiara espressamente che il corpo di polizia locale è formato da due operatori e che al momento è presente una sola unità essendo in corso la procedura di mobilità del posto vacante;
- c) Comune di Mortegliano, capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Mortegliano e Talmassons: domanda protocollo n. 4323 di data 17 aprile 2018, in cui il Sindaco del Comune di Mortegliano dichiara espressamente che il numero degli operatori di polizia locale della forma collaborativa è pari a sei unità;
- d) Comune di Pasion di Prato, capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Pasion di Prato e Martignacco: domanda protocollo n. 9685 di data 31 maggio 2018, in cui il Sindaco del Comune di Pasion di Prato dichiara espressamente che il numero degli operatori di polizia locale della forma collaborativa è pari a nove unità;

A seguito delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, inviate dal Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, i Comuni di Corno di Rosazzo, Mortegliano e Pasion di Prato non hanno fatto pervenire alcuna osservazione entro il termine assegnato, mentre all'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli, che ha chiesto il riesame della domanda di finanziamento, è stata riconfermata, con nota protocollo n. 13752 del 9 luglio 2018, l'inammissibilità della domanda in quanto l'organico effettivo è costituito da nove operatori di polizia locale;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'archiviazione delle suddette domande di finanziamento per carenza del requisito di ammissibilità previsto dal paragrafo 2.1 della II Sezione del Programma, non avendo, al momento della presentazione della domanda, istituito un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009;

**Preso atto** che, come risulta dal citato verbale, per il Comune di Lignano Sabbiadoro non sussistono i presupposti per fruire del regime differenziato (come da domanda presentata dal medesimo), rispetto all'Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana alla quale partecipa, in quanto l'articolo 29 della legge regionale 26/2014 riconosce ad alcuni specifici Comuni aderenti alle Unione la facoltà di avvalersi del regime differenziato a condizione che la funzione di polizia locale sia esercitata dall'Unione in nome e per conto dei restanti Comuni, secondo le modalità stabilite dallo statuto;

**Considerato** che, alla luce di quanto sopra, la domanda presentata dal Comune di Lignano Sabbiadoro è accolta in qualità di Comune singolo dotato di Corpo di polizia locale, con conseguente stralcio dai finanziamenti richiesti per gli interventi 3.1, lettera a), n. 1), relativi alle "spese per ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale delle sale operative e dei locali sede del Corpo di polizia locale" e rideterminazione dei massimali contributivi riferiti ai Comuni singoli, stabiliti dal Programma per gli altri interventi di parte capitale;

**Preso atto** che è stato chiesto ad alcuni enti locali, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 9.3 del Programma, di fornire entro quindici giorni integrazioni e/o chiarimenti necessari al fine dell'istruttoria delle domande, a pena di inammissibilità degli interventi a cui la documentazione o le informazioni si riferivano;

**Atteso** che tutti gli enti locali destinatari delle richieste hanno provveduto a fornire tempestivo riscontro fornendo i chiarimenti e le integrazioni necessari per l'ammissione al finanziamento degli interventi oggetto di chiarimento;

**Considerato** che, al fine della formazione della graduatoria sono stati utilizzati i criteri riportati al paragrafo 5. della II Sezione del Programma che stabilisce l'attribuzione di punteggio in base alla natura del richiedente e che a parità di punteggio è stata data priorità, come previsto al punto 5.3, agli enti richiedenti aventi maggiore popolazione nel territorio di riferimento;

**Considerato** che sulla base dell'istruttoria e in applicazione di quanto previsto al paragrafo 6 del Programma, la misura dei finanziamenti ammissibili per ciascun intervento risulta pari a:

€ 1.586.700,00 per gli interventi di parte capitale;

€ 512.824,42 per gli interventi di parte corrente;

**Dato atto** che le risorse disponibili:

- sul capitolo 1717 destinate al finanziamento degli interventi di parte capitale della II sezione del Programma, permettono la copertura finanziaria dei progetti degli enti locali collocati in graduatoria fino alla posizione n. 14, e pertanto il progetto presentato dal Comune di Grado risulta finanziato nei limiti di € 3.300,00;
- sul capitolo 1710 destinate al finanziamento degli interventi di parte corrente della II sezione del Programma, permettono la copertura finanziaria dei progetti degli enti locali collocati in graduatoria fino alla posizione n. 15, e pertanto per il Comune di Lignano Sabbiadoro il progetto risulta finanziato nei limiti di € 22.175,58;

**Dato atto che** qualora in corso d'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, si provvederà alla loro ripartizione con riferimento alle richieste non soddisfatte o parzialmente soddisfatte con atto successivo;

**Visto** l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9/2009 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Ritenuto** di approvare la graduatoria e il piano di riparto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, contenuti nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativi agli interventi previsti dalla II Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 21 marzo 2018;

**Vista** la DGR n. 2701 del 28 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce tra l'altro alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse relative ai capitoli 1717 e 1710;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

**Vista** la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

**Vista** la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

**Vista** la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020);

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie,

**la Giunta regionale** all'unanimità

### **d e l i b e r a**

1. Per gli interventi previsti dalla II Sezione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 21 marzo 2018, per le motivazioni esposte in premessa, sono approvati la graduatoria e il piano di riparto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, contenuti nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Con riferimento all'Allegato A, è prenotato l'importo complessivo di € 2.000.000,00 nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l'anno 2018 come segue:
  - a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale dei soggetti collocati fino alla posizione n. 14: € 1.500.000,00 a carico del capitolo n. 1717 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), in conto competenza 2018;
  - b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente dei soggetti collocati fino alla posizione n. 15: € 500.000,00 a carico del capitolo n. 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) in conto competenza 2018;
3. Per le motivazioni esposte in premessa, sono dichiarate inammissibili e quindi archiviate le domande di finanziamento presentate dall'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli, dal Comune di Corno di Rosazzo, dal Comune di Pasian di Prato, in qualità di capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Pasian di Prato e Martignacco, dal Comune di Mortegliano in qualità di capofila della forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Mortegliano e Talmassons;
4. Con successivi decreti del Direttore del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza verranno assunti gli impegni di spesa delle risorse disponibili sui capitoli sopra indicati

e, in esito alle richieste formulate dagli enti beneficiari, come previsto dal paragrafo 10.1 della II Sezione del Programma, verranno disposte le erogazioni dei finanziamenti come indicato nell'Allegato A.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE